



MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Direzione Generale per la Sicilia

direttore-sicilia@istruzione.it

Prot. 12356

Palermo, 29/4 /2008

AI Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali
della Sicilia

Ai Gestori delle Scuole Paritarie della Sicilia

e.p.c. All'Assessorato Regionale ai BB.CC. ed Ambientali
ed alla P.I.

Dipartimento P.I.

Palermo

Alle OO.SS. della Scuola

Oggetto: Sdoppiamento di un corso già funzionante o richiesta di ulteriori sezioni di scuola dell'infanzia – Istituzione di corsi di indirizzi diversi o di corsi serali (Decreto 29/11/2007 n. 267, c.m. n.1380 del 4/2/2008 – indicazioni operative di cui alla nota dirigenziale prot. 926 del 29/2/2008.

Con nota prot. 1831 del 17/4/2008, il Dipartimento Pubblica Istruzione dell'Assessorato Regionale ai Beni Culturali ed Ambientali ed alla P.I. ha ricordato il disposto del comma 8 dell'art. 1 del D.M. 29/11/2007 che prevede che: **“In caso di sdoppiamento di un corso già funzionante il gestore deve chiedere entro 30 giorni dal termine ultimo annualmente stabilito per l'iscrizione degli alunni, l'estensione del riconoscimento della parità alle nuove classi, a partire dalla prima e con prospettiva di completamento del corso. A norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 10 marzo 2000, n. 62, la parità non può essere riconosciuta, di norma, a singole classi.”**

Viene anche richiamato l'art. 2 del citato decreto che, al comma 4, per le scuole paritarie, prevede che **“in caso di istituzione di corsi di indirizzi diversi o di corsi serali”** venga emanato apposito decreto secondo le modalità di cui allo stesso articolo che disciplina i termini e le modalità di inoltro e di definizione del riconoscimento della parità (31 marzo e 31 luglio).

La nota conclude precisando che, per l'anno scolastico 2008/2009, dovrà essere dato termine ai corsi che operino in contrasto con le suddette norme regolamentari.

Appare opportuno precisare che, a decorrere dal 1 settembre prossimo non potranno essere attivate classi collaterali terminali dato che il loro funzionamento viola sia la legge che il citato regolamento (A norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 10 marzo 2000, n. 62, la parità non può essere riconosciuta, di norma, a singole classi.) ed il richiamo che fa il regolamento supera le eccezioni previste dalla c.m. 31/2003

I Dirigenti degli U.S.P. cureranno la comunicazione della presente nota a tutte le scuole paritarie e da pubblicazione sui rispettivi siti WEB.

Il Direttore Generale
(Guido di Stefano)

